



**COMUNE DI SPIGNO SATURNIA**  
Provincia di Latina  
Incarico di pubblicazione  
Maria Rosaria Nardella

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 11 del 30.07.2019**

**OGGETTO: Regolamento per l' istituzione e la disciplina del registro delle  
dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di Luglio, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori

	Presenti	Assenti
1) VENTO Salvatore <b>Sindaco</b>	X	
2) TUCCIARONE Giuseppe Karim	X	
3) FRESTA Rosaria	X	
4) COCOMELLO Salvatore	X	
5) PALAZZO Salvatore	X	
6) VENTURINO Vincenzo	X	
7) SANTILLI Giulio	X	
8) VENTO Giovanni Tito Carlo	X	
9) CORELLI Sergio	X	
10) VENTO Raffaele	X	
11) SOMMA Rodolfo	X	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>=</b>

Il Presidente Signor VENTO Salvatore nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa SPARAGNA Franca

La seduta è pubblica.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Dott. Antonella Caruso

Il Presidente del Consiglio Comunale Vento Salvatore relaziona sul presente punto esponendo sinteticamente i contenuti del presente regolamento che da attuazione alla Legge 219/2017 il quale dà la possibilità di autodeterminarsi anticipatamente circa il proprio fine vita depositando attraverso la nomina facoltativa di un fiduciario la propria manifestazione di volontà presso l'Ufficio stato civile del Comune. Le disposizioni circa il proprio fine della vita possono essere ovviamente revocate e modificate in qualsiasi momento. Certamente il progresso scientifico nel cambiare l'esito di alcune patologie potrà influenzare nel corso del tempo questo istituto o determinare cambiamenti sulle volontà precedentemente manifestate.

Il consigliere comunale Sergio Corelli afferma che l'approvazione del regolamento è un atto di civiltà che dà dignità alla persona umana.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con riferimento al procedimento relativo al fine vita, sulla G.U. n. 12 del 16.01.2018 è stata pubblicata la Legge 22.12.2017 n. 219, contenente "Nonne in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", con il fine di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona;

Precisato che la Dichiarazione anticipata di volontà dei trattamenti (DAT) di natura medica è l'atto scritto con il quale il disponente indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposto, nel caso in cui non sia più in grado di esprimersi consapevolmente;

Dato che nella Costituzione Italiana sono contenute diverse disposizioni che fanno considerare il diritto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti medici un diritto costituzionalmente riconosciuto, come espresso nelle seguenti norme:

Art. 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"), che sancisce il principio della centralità e dell'autonomia della persona umana, ed implica quindi il rispetto e la tutela della sua volontà e delle sue aspirazioni;

Art. 13 ("La libertà personale è inviolabile" - "Non è ammessa nessuna forma di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"), secondo cui nessuno può essere soggetto ad atti che risultino invasivi della propria sfera fisica e psicofisica, a meno che questi non siano espressamente previsti dalla legge;

Art. 32 ("La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo" - "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", improntato ad un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario);

Considerato che

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti e all'integrità della persona (titolo I, dignità, art. 3: diritto dell'integrità della persona);
- la Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione

di Oviedo) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L. n. 145/2001, all'art. 9 prevede che debbano essere presi in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

- il Codice di deontologia medica si applica a tutti gli appartenenti all'Ordine di medici chirurghi e odontoiatri e stabilisce:
  - All'art. 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato;
  - All'art. 356 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona;
  - All'art. 38 che il medico deve attenersi, nell'ambito della autonoma indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

Considerato

-che i fondamenti giuridici sopra richiamati sono indicati nella Legge n. 219/2017, rendono possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento;

-che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un Fiduciario, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

-che l'accettazione della nomina da parte del fiduciario risulta dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa e qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente;

Visto l'art. 4, c. 6, della legge 219/2017, in base al quale le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

1. per atto pubblico davanti ad un notaio (2699 del c.c.);
2. per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio (2703 del c.c.);
3. per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso, per cui tale Ufficio provvede all'annotazione della DAT in apposito registro;
4. per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente direttamente presso le strutture sanitarie, quando le Regioni avranno adottato tale modalità;

Ritenuto opportuno istituire presso l'Ufficio di Stato Civile il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) in forma cartacea e digitale, come consentito dall'art. 4 della Legge n. 219/2017 soprarichiamato;

Visto l'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), formato da n. 10 articoli, munito dei modelli allegati "A", "B" e "C";

Con votazione resa per appello nominale: voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. DI ISTITUIRE un Registro in forma cartacea e digitale per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sanitario - DAT - presso l'Ufficio di Stato Civile dell'Ente;
3. DI DARE ATTO che tale registro è riservato ai soli cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Spigno Saturnia ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una Dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.);
4. DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), formato da n. 10 articoli, munito dei modelli allegati "A", "B" e "C";

Dopodiché, stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione, riportante pari esito

**DELIBERA**

DI RENDERE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
F.to Vento Salvatore

**Il Segretario Comunale**  
F.to Sparagna Franca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ~~2 AGO. 2019~~ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, ~~2 AGO. 2019~~

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa Franca Sparagna

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n. 267/00 del 18.08.2000.

Li, ~~2 AGO. 2019~~  
**30 LUG. 2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa Franca Sparagna

*Prd 5763 DEL 02 AGO 2019*

---

Per copia conforme all'originale.

Spigno Saturnia, li ~~2 AGO. 2019~~



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Franca Sparagna